

VOTO CITTADINI ESTERO - CONDIZIONI DI SERVIZIO

Gli elettori italiani, e i loro familiari conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente, per un periodo di almeno tre mesi, in un paese estero in cui sono anagraficamente residenti nella data di svolgimento della consultazione elettorale (elezioni politiche e referendum nazionali) possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani ([Legge 27/12/2001, n. 459, art. 4-bis](#)).

Per partecipare al voto i cittadini devono comunicare al Comune di residenza la volontà di votare per corrispondenza indicando l'indirizzo al quale inviare il plico elettorale.

Paesi in cui non è ammesso il voto per corrispondenza:

Afghanistan, Bhutan, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Eritrea, Indonesia, Irap, Liberia, Libia, Niger, Repubblica Centrafricana, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Sierra Leone, Siria, Sud Sudan, Timor Orientale, Ucraina, Yemen e Zimbabwe.

Il Ministero dell'interno ha messo a disposizione un [modulo per opzione di voto per corrispondenza per elettori temporaneamente all'estero](#).

Questo modulo deve essere compilato, stampato, firmato con firma autografa e allegato insieme alla fotocopia di un documento di identità al modulo principale di "*Trasmissione della domanda di voto per corrispondenza dall'estero*".

Iter

La dichiarazione è valida per una sola consultazione elettorale e deve essere inviata entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della stessa.

Entro lo stesso termine è possibile rinunciare alla votazione per corrispondenza.

Una volta ricevuta la comunicazione il Comune trasmette al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione, annotandola sulle liste elettorali.

Gli elettori che hanno espresso la volontà di votare per corrispondenza riceveranno all'indirizzo estero indicato il plico elettorale.

Durata massima del procedimento amministrativo

Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Pagamenti

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Procura

L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore*.